

G.A.L. MontagnAppennino S.c. a r.l.

REGIONE TOSCANA “PSR 2014/2020 MISURA 19 “SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER”

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Nr. 23/2018 del 21/11/2018

Oggetto: **Bando 2 sottomisura 7.5, approvazione schema tipo di contratto**

Sono rispettivamente presenti ed assenti e partecipano alla votazione i Consiglieri:

Membro	Espressione	Presente	Assente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Lauri Marina Presidente	Pubblica	X		X		
Bonfanti Andrea Vice Presidente	Pubblica	X		X		
Fantini Maurizio	Pubblica		X			
Ceccarelli Marco	Privata		X			
Ciniero Giovanni	Privata	X		X		
Dini Luca	Privata		X			
Focacci Alberto	Privata	X		X		
Signorini Duccio	Privata	X		X		

Per il Collegio sindacale è presente:

Membro	Presente
Cassetta Stefano	X

Regione Toscana PSR 2014/2020 METODO LEADER	
Misura	19
Sottomisura/operazione	7.5

PROPONENTE

RTA Stefano Stranieri

ALLEGATI N 1

Allegato A

/

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Visto l'Art. 2 dello Statuto della società MontagnAppennino scarl;
- Visto gli Art.li 32-33-34-35 del Reg. (UE) n. 1303/13;
- Visto gli Art.li 42-43-44- del Reg. (UE) n. 1305/13;
- Visto la DGR n. 1381/17 di presa d'atto del PSR approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. 7705 C(2017) del 14/11/2017, relativi allegati e s.m.i.;
- Visto la scheda di Misura 19 "Sostegno allo Sviluppo Locale LEADER" PSR 2014-2020 Regione Toscana;
- Visto le "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale" approvate nella Conferenza Stato Regioni del 11/02/2016, punto 3.2 "Costi di Investimento Materiali ed Immateriali" e Scheda "Leader e CLLD";
- Visto il Decreto n. 1730 del 04/04/2016 pubblicato sul suppl. n. 60 al BURT n. 16 del 20/04/2016 di "Approvazione delle disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle Strategie di Sviluppo locale" e relativi allegati;
- Visto il Decreto 65 del 154/06/2018 di ARTEA relativo alle Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento s.m.i.;
- Vista la SISL presentata alla Regione Toscana in risposta al bando approvato con Decreto 1730 del 04/04/2016;
- Visto il Decreto 11311 del 28/10/2016 di riconoscimento come Gal e di ammissibilità della SISL presentata da MontagnAppennino scrl;
- Vista la DGR n. 1243 del 5 dicembre 2016 allegato e che approva la SISL presentata dal GAL MontagnAppennino e pubblicata sul supplemento n 175 parte II del Burt n 48 del 29/11/2017;
- Visto il verbale dell'assemblea dei soci del 25/10/2017 di approvazione del bando sottomisura 7.5;
- Vista la comunicazione di nulla osta al bando della sottomisura 7.5 della Regione Toscana protocollo n° AOOGR_0141351_2018-03-13;
- Vista la pubblicazione del bando Sottomisura 7.5 agli albi degli Enti locali del territorio eligibile del GAL MontagnAppennino, il comunicato sulle testate giornalistiche locali anche online, la pubblicazione sul BURT n. 16 parte III del 18/04/2018 e successiva proroga pubblicata su BURT n. 26 parte III del 27/06/2018, sul sito del GAL MontagnAppennino www.montagnappennino.it e sul portale della Regione Toscana;
- Vista la comunicazione di Artea relativa all'Elenco delle domande di aiuto ricevute e protocollate, Bando PSR 2014/2020 Sottomisura 7.5 del 12/09/2018 prot. N. 0153889;
- Vista la Graduatoria del bando n. 2 sottomisura 7.5, pubblicata sul burt n. 40 del 03/10/2018, approvata dal CdA del Gal Montagnappennino con Delibera n. 18 del 19/09/2018;
- Visto l'accordo GAL-ARTEA approvato dal CdA del 1 agosto 2018;
- Vista la necessità di completare la modulistica ARTEA con il testo di contratto con i beneficiari;

Visto e considerato quanto sopra all'unanimità

DELIBERA

- 1) Di approvare il testo tipo del contratto con i beneficiari della sottomisura 7.5 come da allegato A)

IL VICE PRESIDENTE

F.to Dott.ssa Marina Lauri

IL RESPONSABILE TECNICO AMMINISTRATIVO

F.to RTA Stefano Stranieri

ALLEGATO A) alla Delibera n. 23 del 21/11/2018

Contratto GAL-Beneficiario

TRA

GAL MontagnAppennino scarl con sede in Borgo a Mozzano, Via Umberto I n. 100, C.F e P. IVA 02422690467, rappresentata dal, nato a, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di del GAL MontagnAppennino, nominato con verbale del CdA, n. 1 del 24 gennaio 2018 e delegato, ad impegnare legalmente e formalmente il GAL medesimo con il presente atto;

E

L'Ente pubblico (di seguito indicato come "Beneficiario") con sede legale in , Via/piazza/località , C.F. e P.I., rappresentato/a dal/la sig./sig.ra. , nato/a a () il , in qualità di legale rappresentante pro tempore, domiciliato per il presente atto presso la sede dell'impresa, o da persona eventualmente da egli/ella delegata giusta procura che si allega al presente atto;

VISTO

- il verbale di Assemblea del GAL del di approvazione del Bando "Reg. (UE) 1305/2013 - FEASR Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – SISL GAL MontagnAppennino, Approvazione del bando contenente le disposizioni tecniche e procedurali per la presentazione e la selezione delle domande per la concessione degli aiuti previsti dalla sottomisura/operazione 7.5 "Infrastrutture ricreative pubbliche, centri di informazione turistica e infrastrutture turistiche di piccola scala", pubblicato sul Burt n.Parte..... del..... ;
- la Delibera n. del CdA del con il quale è stata approvata la graduatoria preliminare al finanziamento delle domande di aiuto presentate a valere sul Bando della sottomisura 7.5 e che individua i soggetti potenzialmente finanziabili e gli eventuali successivi decreti di scorrimento;
- le "Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure ad investimento", approvate con decreto del
- Direttore di ARTEA n. 63 del 28/06/2016 così come modificate con il Decreto del Direttore di ARTEA
- n. 127 del 18 ottobre 2017 "Regolamento (UE) 1305/2013 – Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 - 'Disposizioni comuni per l'attuazione delle misure a investimento' approvate con Decreto del Direttore di Artea n. 63 del 28 giugno 2016. Integrazioni e modifiche", (di seguito indicate come "Disposizioni comuni");
- la Domanda di aiuto n. , CUP Artea n. , presentata in data, protocollo n. del (di seguito indicata come "Domanda");
- lo schema di Contratto per l'assegnazione dei contributi approvato con Delibera n. 15 del CdA del 1 agosto 2018;

PREMESSO CHE

a seguito dell'esito dell'istruttoria tecnico-amministrativa (presa d'atto del Consiglio di Amministrazione n. ____ del _____)

VENGONO DEFINITE LE SEGUENTI CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELL'AIUTO

Art. 1

Individuazione degli investimenti ammessi, assegnazione del contributo e prescrizioni

I) Individuazione degli investimenti ammessi e assegnazione del contributo

Ai sensi di quanto sopra citato, con riferimento alla suddetta Domanda di aiuto, gli investimenti ammessi nell'ambito della sottomisura 7.5 e il relativo contributo in conto capitale sono quelli elencati nel progetto generato dal sistema informativo di ARTEA nell'ambito del modulo di istruttoria di ammissibilità e trascritti in questo Contratto:

TABELLA Investimenti con indicato anche il contributo assegnato

La quota del contributo di partecipazione del FEASR è pari a

Gli investimenti sono ammessi a contributo solo se l'avvio dei lavori e le relative spese, decorrono dal giorno successivo alla ricezione della domanda di aiuto, avvenuta il ad eccezione delle spese generali propedeutiche che sono ammissibili anche se effettuate nei 24 mesi prima della presentazione della domanda di aiuto.

Per "avvio dei lavori del progetto o dell'attività", così come previsto al paragrafo "Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del bando della sottomisura 7.5 si intende la data di inizio delle attività o dei lavori di costruzione

relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o impiegare servizi o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile il progetto o l'attività, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Le modalità di dimostrazione di inizio attività o dei lavori, sono espressamente elencate al paragrafo "Termine iniziale: decorrenza inizio attività e ammissibilità delle spese" del bando della sottomisura 7.5.

Non sono comunque ammissibili le spese di cui ai paragrafi "Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni" delle Disposizioni Comuni e "Spese ammissibili/non ammissibili" del bando della sottomisura 7.5.

Il suddetto contributo è concesso in forma condizionata nei modi e nei termini indicati al successivo punto "Prescrizioni".

II) Prescrizioni

1. In seguito a quanto emerso nel corso dell'istruttoria tecnico-amministrativa e agli esiti della stessa, si prevedono le seguenti prescrizioni aggiuntive:

a) Nel caso di "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro", l'ammissibilità di questa tipologia di spesa è subordinata al rispetto delle condizioni previste al paragrafo "forniture di beni e servizi senza pagamento in denaro" del Documento Disposizioni Comuni;

b) Nel caso di punteggio riconosciuto sul criterio II punto 5.1 del bando della sottomisura 7.5 (in caso sia prevista l'attivazione di tirocini non curricolari)

-1 i tirocini offerti dal beneficiario siano inseriti, dal soggetto promotore, sul sito "borsalavoro" www.borsalavoro.toscana.it).

- 2 ogni tirocinio, è soggetto a comunicazione obbligatoria su IDOL;

Altre prescrizioni.....

Art. 2

Impegni a carico del Beneficiario fino al saldo dei contributi

Successivamente alla stipula del presente Contratto, durante l'attuazione del progetto della sottomisura 7.5 e fino al saldo dei contributi, il Beneficiario deve rispettare, nei tempi e con le modalità stabilite nel Bando della sottomisura 7.5 (di seguito indicato come "Bando") e dalle Disposizioni comuni, gli impegni per l'adesione alle misure del PSR della Toscana 2014 – 2020, della SISL del GAL MontagnAppennino, nonché gli impegni specifici della sottomisura 7.5, come sotto riportati:

I) Impegni essenziali di carattere generale e specifico la cui violazione comporta la risoluzione del Contratto

Impegni essenziali generali:

a) possedere prima del saldo degli aiuti o, quando previsto dalle Disposizioni comuni o dal Bando, prima del pagamento dell'Anticipo o del SAL, i seguenti requisiti:

1) essere in regola con le disposizioni in materia di aiuti ex art. 107 del Trattato che istituisce l'Unione Europea. Quindi, non è possibile erogare (a qualsiasi titolo) nuovi aiuti a beneficiari che abbiano ricevuto contributi individuati come illegali o incompatibili con decisione della Commissione Europea;

b) possedere i criteri di selezione per i quali è richiesta la verifica in sede di istruttoria della domanda di pagamento nella consapevolezza che la domanda viene ammessa al pagamento solo se a seguito della rideterminazione del punteggio si posiziona fra quelle finanziabili;

c) nel caso di interventi che non sono soggetti al rilascio del permesso a costruire, acquisire i permessi/autorizzazioni, inclusi gli studi di incidenza ove previsti, necessari per la realizzazione degli interventi precedentemente all'inizio dei lavori ed a comunicarne gli estremi nella domanda di pagamento;

d) rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nell'articolo 4 "Tempistica", salvo la concessione di proroghe;

e) al momento della presentazione della domanda di pagamento, produrre titoli che prevedano il possesso dei beni immobili in cui ricadono gli investimenti per almeno 5 anni, fatto salvo il rispetto degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione" delle Disposizioni Comuni;

f) garantire il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici come specificato al paragrafo "Operazioni realizzate da Enti Pubblici, Organismi di diritto pubblico e altri soggetti sottoposti alla normativa sugli appalti pubblici" Disposizioni comuni;

Impegni essenziali specifici

g) rispettare la localizzazione degli interventi previsti nel territorio delle province di Lucca e di Pistoia di competenza della SISL del GAL MontagnAppennino, così come specificatamente indicato all'Art. 1 punto I del presente atto, e nei termini disciplinati dai paragrafi "Localizzazione degli investimenti materiali" e "Localizzazione degli investimenti immateriali" delle Disposizioni Comuni.

- h) ad attivare, quando indicati nella domanda di aiuto, i tirocini non curriculari nei modi e nei termini previsti dalla L.R. 32/2002 e dal DPGR n. 47/R/2003 nella consapevolezza che, se in sede istruttoria della domanda di pagamento, risulta una riduzione rispetto a quanto preventivato, il punteggio sarà rimodulato come previsto nel bando;
- i) ad attivare, quando indicati in domanda di aiuto, i tirocini curriculari e percorsi alternanza scuola-lavoro (L. 107/2015) nell'ambito delle specifiche convenzioni previste dagli Istituti scolastici Superiori (registrazione sul portale www.scuolalavoro.registroimprese.it) ed Università;
- j) per i macchinari e attrezzature acquistati deve essere presente la marcatura "CE" ai sensi della normativa comunitaria;

II)

Impegni non essenziali di carattere generale e specifici la cui violazione comporta la riduzione del contributo

- a) realizzare tutti gli investimenti conformemente a quanto previsto nella domanda di aiuto e a quanto ammesso a contributo con il presente Contratto, salvo eventuali adattamenti tecnici e/o varianti, se autorizzate;
- b) sostenere direttamente tutte le spese collegate all'investimento;
- c) sostenere tutte le spese utilizzando esclusivamente conti bancari o postali a sé intestati (o cointestati) e di effettuarle con le modalità previste dal paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni nella consapevolezza che i pagamenti provenienti da conti correnti intestati ad altri soggetti, seppure nei casi in cui si abbia la delega ad operare su di essi, non sono ammissibili, fatti salvi i casi espressamente previsti dal citato paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" delle Disposizioni comuni. Tutte le spese devono essere comprovate da fatture o da documenti contabili aventi forza contabile equivalente;
- d) rispettare il termine per la presentazione della domanda di pagamento come previsto nell'art. 4 "Tempistica", salvo la concessione di proroghe;
- e) al momento della presentazione della domanda di pagamento deve essere presentato l'impegno alla manutenzione degli investimenti finanziati.

III)

Impegni non essenziali di carattere generale e specifici la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l'applicazione di una sanzione

Impegni non essenziali generali

- a) aggiornare il fascicolo aziendale elettronico, con riferimento esclusivamente agli elementi necessari per l'istruttoria della domanda di pagamento;
- b) richiedere l'autorizzazione all'esecuzione di varianti e a realizzarle nei modi e nei tempi previsti dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni;
- c) comunicare, nei tempi stabiliti al paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle
- d) Disposizioni comuni, gli eventuali adattamenti tecnici;
- e) permettere in ogni momento sopralluoghi e controlli da parte del personale dei soggetti competenti;
- f) rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto dall'articolo 13 e dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 e come specificato dal punto "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" delle Disposizioni comuni;
- g) fornire tutte le informazioni utili al monitoraggio dell'avanzamento dei lavori o delle attività e delle spese;
- h) produrre o integrare la documentazione prevista dal Bando e dalle Disposizioni comuni e richiesta all'Ufficio competente per l'istruttoria nelle varie fasi del procedimento;
- i) mantenere, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, nei modi e nei termini di cui al precedente paragrafo "Possesso UTE/UPS" delle suddette Disposizioni Comuni;
- j) rispettare tutte le altre prescrizioni e condizioni specifiche previste dal Bando, dalle Disposizioni comuni e dal presente Contratto;
- k) garantire il possesso delle particelle che compongono l'UTE/UPS necessarie per l'ammissibilità degli investimenti in base alle condizioni descritte nel paragrafo "Possesso dell'UTE/UPS" delle Disposizioni Comuni;

Impegni non essenziali specifici

Nel caso di mancato rispetto degli impegni di cui al presente articolo si applica quanto previsto al successivo

articolo 13 "Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori".

Art. 3

Impegni generali e specifici a carico del Beneficiario nella fase ex post

Successivamente alla liquidazione del contributo e per tutta la durata del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" (definito fase ex post) delle Disposizioni comuni gravano sul Beneficiario i seguenti impegni generali e specifici:

Impegni Generali

- a) garantire il possesso dei beni immobili oggetto degli interventi, o dei beni immobili necessari per l'ammissibilità degli investimenti, in base alle condizioni e con le specifiche descritte nel Bando e nel paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
- b) garantire, in caso di variazione della composizione dell'UTE/UPS dalla presentazione della domanda di pagamento e fino alla conclusione degli impegni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" del documento Disposizioni Comuni, la coerenza dal punto di vista dell'indirizzo produttivo e dimensionale con l'investimento ammesso a finanziamento e a rispettare le condizioni di ammissibilità, i tassi di contribuzione e i criteri di selezione nei modi e nei termini di cui al paragrafo "Possesso di UTE/UPS" del documento Disposizioni comuni;
- c) garantire la corretta manutenzione e funzionalità dei beni immobili o dei macchinari o di quanto altro finanziato;
- d) conservare tutta la documentazione relativa al progetto, compresi i documenti giustificativi di spesa;
- e) nel caso di richiesta di anticipo o SAL deve essere presentato atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente;
- f) restituire, su comunicazione dell'Ufficio competente per l'istruttoria e/o di ARTEA, gli eventuali fondi indebitamente ricevuti;
- g) comunicare tutte le variazioni che possono intervenire nel periodo di impegno e che possono modificare in modo sostanziale le condizioni collegate agli impegni di cui ai punti precedenti;
- h) dare preventiva comunicazione all'Ufficio competente per l'istruttoria che ha emesso il provvedimento di assegnazione del contributo, qualora un impianto fisso o un macchinario o una "struttura mobile" oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso Beneficiario;
- i) dare accesso in ogni momento e senza restrizioni, ad impianti aziendali, sedi amministrative ed appezzamenti, nonché a tutta la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e ai fini dei controlli da parte di ARTEA, degli Organismi unionali, nazionali, regionali, e degli organismi convenzionati, ed autorizzare il trattamento di tutte le informazioni da parte dei sopradetti organismi al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione;
- j) rendere disponibili tutte le informazioni utili al monitoraggio e valutazione delle attività aziendali e, qualora l'Autorità di Gestione e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità, anche al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020;
- k) rispettare per tutta la durata del periodo di vincolo ex post le disposizioni di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni;
- l) rispettare tutte le limitazioni, esclusioni e disposizioni tecniche previste nel Bando, nei Documenti attuativi regionali, nel Contratto per l'assegnazione del contributo e nel verbale di accertamento finale;
- m) garantire il rispetto delle modalità e dei tempi per lo smantellamento delle opere temporanee ed il ripristino dei luoghi.

Impegni specifici

- n) Ai sensi dell'art. 65.11 del Reg CE n. 1303/13, è ammesso il cumulo del presente regime di aiuto (FEASR) con altri fondi SIE, con altri programmi e strumenti dell'Unione, purché la voce di spesa indicata nella richiesta di pagamento per il rimborso da parte di uno dei fondi SIE, non riceva il sostegno di un altro fondo o strumento dell'Unione o dal presente regime di aiuti (FEASR) nell'ambito di un altro programma. E' possibile il cumulo del cofinanziamento comunitario con altri fondi di provenienza nazionale o regionale nel limite massimo del 100% delle spese sostenute;

Nel caso di mancato rispetto degli impegni nella fase ex post sopra elencati si applica quanto previsto dall'articolo 14 "Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post".

Art. 4

Decorrenza del Contratto e tempistica

Fatta salva la concessione di eventuali proroghe nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 7, la tempistica per l'attuazione del presente Contratto è la seguente:

- le eventuali spese generali propedeutiche sono ammissibili a partire dal ;

- la data per l'avvio dei lavori o delle attività e delle relative spese ammissibili (diverse da quelle di cui al punto precedente) decorre dal ;
- il termine per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il ;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo è il ;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di pagamento a titolo di stato di avanzamento lavori è il....;
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di variante in corso d'opera del progetto approvato è il
- il termine ultimo di ricevibilità della richiesta di proroga del termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento a saldo è il

Le modalità di presentazione delle suddette domande/richieste sono indicate negli articoli successivi.

Art. 5 Anticipo del contributo

Il Beneficiario può richiedere il versamento di un anticipo del contributo, per un importo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico per l'investimento, nei casi e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

L'anticipo viene erogato solo successivamente all'inizio dei lavori o delle attività oggetto di contributo.

L'anticipo può essere richiesto, nel rispetto del termine indicato nell'articolo 4, attraverso apposita domanda sul sistema informativo di ARTEA e in una unica soluzione fino al raggiungimento della percentuale massima concedibile.

Nell caso di richiesta di anticipo o SAL deve essere presentato atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale lo stesso si impegna alla restituzione totale o parziale delle somme richieste a titolo di anticipo o SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti, oppure vengano realizzati parzialmente.

L'anticipo è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Anticipo" delle Disposizioni comuni.

Ove si debba recuperare integralmente o parzialmente l'anticipo, ad esso vanno applicati gli interessi legali ed ogni altra disposizione prevista dalla normativa nazionale e unionale

Art. 6

Varianti ed adattamenti tecnici agli investimenti

Il Beneficiario, per i casi e con le modalità previste dal paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni, può richiedere l'approvazione di modifiche al progetto approvato.

L'eventuale domanda di variante dovrà essere presentata, nel rispetto del termine indicato al precedente articolo 4, tramite sistema informativo di ARTEA.

Le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano quanto previsto al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

In particolare, le varianti e gli adattamenti tecnici sono ammissibili se soddisfano le condizioni di ammissibilità, non comportano una riduzione del punteggio tale da non rendere più finanziabile la domanda di aiuto e se non modificano la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato ammesso a finanziamento.

Le varianti e gli adattamenti tecnici non sono ammissibili se comportano un incremento delle risorse su un tipo di operazione/sottomisura/misura.

Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione. Nel caso in cui le varianti e gli adattamenti tecnici comportino un aumento della spesa complessiva per tipo di operazione, la maggiore spesa resta a carico del Beneficiario.

Le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate. Fanno eccezione le varianti che consistono in una semplice "non esecuzione" di una spesa prevista per le quali la comunicazione può essere fatta in fase di domanda di pagamento finale.

La variante senza preventiva autorizzazione è realizzata sotto la propria responsabilità del Beneficiario che è comunque tenuto a darne evidenza nella documentazione a corredo della domanda di pagamento a saldo all'Ufficio competente per l'istruttoria, che ne valuta l'ammissibilità.

Le modifiche che non sono considerate varianti (adattamenti tecnici) possono essere eseguite senza preventiva richiesta ma devono comunque essere comunicate al GAL, che dovrà valutarne l'ammissibilità nei termini e nei modi di cui al citato paragrafo "Varianti in corso d'opera e adattamenti tecnici" delle Disposizioni comuni.

Nel caso in cui la variante venga realizzata senza preventiva autorizzazione, il Beneficiario è soggetto all'applicazione delle sanzioni ed esclusioni che saranno disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del D.M. MIPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017.

La sanzione non si applica nei casi in cui la mancata o tardiva risposta alla richiesta di autorizzazione è indipendente dalla volontà del soggetto richiedente.

Le varianti non ammissibili, che vengono comunque realizzate, comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante, qualora il progetto mantenga i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato, qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi

previsti con il progetto iniziale.

L'autorizzazione della variante da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 1 del presente Contratto.

Art. 7

Proroghe ai termini di cui all'articolo 4

Il Beneficiario può richiedere, nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni, una o più proroghe del termine previsto all'articolo 4 per la conclusione degli investimenti e la presentazione della domanda di pagamento (anticipo/saldo); tale proroga può arrivare a 180 giorni complessivi.

L'eventuale domanda di proroga dovrà essere presentata tramite sistema informativo di ARTEA entro il termine indicato nell'articolo 4.

La proroga è ammissibile se soddisfa quanto previsto al citato paragrafo "Proroga dei termini" delle Disposizioni comuni.

L'autorizzazione della proroga da parte del GAL modifica automaticamente quanto previsto dall'articolo 4 del presente Contratto.

Art. 8

Rendicontazione spese e forme di pagamento

Il Beneficiario deve sostenere direttamente tutti i costi relativi agli investimenti di cui all'articolo 1 secondo quanto previsto al paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

I pagamenti delle spese relative agli investimenti di cui all'articolo 1 devono essere effettuati nel rispetto di quanto indicato nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Si riportano di seguito le modalità di pagamento previste nelle Disposizioni comuni:

- bonifico o ricevuta bancaria (RIBA);
- assegno bancario con la dicitura "non trasferibile";
- assegno circolare con la dicitura "non trasferibile";
- carta di credito e/o bancomat;
- bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale;
- vaglia postale;
- MAV (bollettino di pagamento mediante avviso);
- pagamenti effettuati tramite il modello F24.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle sopra riportate e stabilite nel paragrafo "Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento" di cui alle Disposizioni comuni.

Art. 9

Stato di avanzamento lavori (SAL)

Il Beneficiario può richiedere l'erogazione del pagamento di un contributo già assegnato a seguito di ammissione della domanda di aiuto a fronte della rendicontazione di quota dei lavori/acquisti/attività già effettuati (domanda di pagamento a titolo di Stato Avanzamento Lavori – SAL), nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale domanda di pagamento a titolo di SAL, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse, pena la non ricevibilità della richiesta stessa.

Il SAL può essere richiesto, esclusivamente per Contratti per l'assegnazione dei contributi con scadenza per la presentazione della domanda di pagamento a saldo superiore a 240 giorni o per importi di contributo assegnato superiori a 50.000 €.

Il SAL viene erogato dietro adozione di una propria deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 100% di quella ricevuta a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi del progetto non vengano raggiunti.

La domanda di pagamento a titolo di SAL è ammissibile solo se soddisfa quanto previsto al paragrafo "Stato di avanzamento lavori (SAL)" delle Disposizioni comuni.

Art. 10

Presentazione della domanda di pagamento a saldo

La domanda di pagamento a saldo, da presentarsi esclusivamente tramite il sistema informativo di ARTEA e nel rispetto di quanto previsto dal paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, deve pervenire in forma completa, allegati compresi, entro il termine di cui all'articolo 4, fatte salve le eventuali proroghe concesse.

La domanda si intende pervenuta dalla data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La presentazione della domanda di pagamento a saldo dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 25 giorni di calendario

dallo stesso, comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo per il quale il Beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo oltre i 25 giorni di calendario dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca del presente Contratto per l'assegnazione dei contributi e il recupero delle somme eventualmente già erogate maggiorate degli interessi.

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute fino al momento della presentazione della domanda stessa in relazione agli investimenti ammessi a contributo, inserendo nel sistema ARTEA l'oggetto della spesa nonché i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti.

In caso di ritardo nella presentazione della domanda di pagamento a saldo, sono ammissibili i relativi giustificativi di pagamento recanti data successiva alla scadenza prevista nel presente Contratto per l'assegnazione del contributo, dai quali risulti l'effettivo esborso entro la data di presentazione della domanda stessa.

Per essere ammesse a pagamento le spese devono essere imputabili, pertinenti, congrue e ragionevoli rispetto all'intervento ammissibile, così come previsto al paragrafo "Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza" delle Disposizioni comuni. Sono ammesse solo le spese rendicontate correttamente nella domanda di pagamento a saldo e corredate dei giustificativi e di quant'altro previsto ai fini della loro ammissibilità nel paragrafo "Spese ammissibili/non ammissibili" delle Disposizioni comuni.

La mancata presentazione nei termini indicati dall'istruttore della documentazione integrativa, eventualmente richiesta, comporta l'applicazione di sanzioni o revoche disciplinate con apposito atto di Giunta regionale in attuazione del D.M. MIPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017.

La correzione di eventuali errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, come definiti nel paragrafo 5.6 "Correzione degli errori palesi" del Bando e dalle Disposizioni comuni, deve pervenire al GAL all'istruttoria entro 30 giorni di calendario dalla ricezione della domanda di pagamento a saldo nel sistema informativo di ARTEA.

In sede di istruttoria della domanda di pagamento a saldo, in esecuzione dell'art. 63 del Reg. (UE) n.809 del 2014, se l'importo cui il Beneficiario ha diritto sulla base della domanda di pagamento a saldo e del presente Contratto supera di più del 10% l'importo stabilito a seguito delle verifiche di collaudo, è applicata una sanzione amministrativa all'importo stabilito con il collaudo; l'importo della sanzione corrisponde alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la revoca totale del sostegno. Tuttavia, non si applicano sanzioni se il Beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'Ufficio competente per l'istruttoria di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'ufficio competente per l'istruttoria accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

A seguito della conclusione con esito positivo dell'attività di istruttoria sulla domanda di pagamento a saldo, effettuata secondo quanto previsto al paragrafo "Domanda di pagamento a saldo" delle Disposizioni comuni, ARTEA procede all'autorizzazione e alla liquidazione dell'aiuto effettivamente erogabile.

Art. 11

Monitoraggio del progetto/investimento e delle spese

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli adempimenti stabiliti dalla normativa di riferimento, dalle Disposizioni Comuni per il monitoraggio dell'avanzamento dei lavori e delle spese e a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di gestione, il GAL e o loro incaricati ne rilevino la necessità.

Art. 12

Cambio titolarità del Beneficiario

Sono ammissibili i cambi di titolarità nei limiti e con le modalità indicati nel paragrafo "Cambio di titolarità dell'azienda" delle Disposizioni comuni.

L'eventuale autorizzazione al cambio di titolarità del Beneficiario comporta la sottoscrizione del presente Contratto da parte del subentrante.

Il ritardo o la mancata presentazione della comunicazione di cambio di titolarità comporta l'applicazione di sanzioni ed esclusioni definite da ARTEA con proprie "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017" attuative, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017.

Art. 13

Riduzioni, sospensioni e decadenze durante l'esecuzione dei lavori

Riferimento articolo 2, Punto I:

Il mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto I, lettere a), b), d), e), f), costituisce inadempimento contrattuale. In tali casi l'Ufficio competente per l'istruttoria verificato l'inadempimento provvede alla revoca dell'aiuto concesso con recupero delle eventuali somme erogate maggiorate degli interessi pari al tasso legale, ad esclusione dei casi di seguito riportati:

- nel caso di violazione dell'impegno di cui all'articolo 2, punto I, lettera d) (termini per la presentazione della domanda di pagamento) si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 10;
- nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto I, lettere c), g), h), i), j), la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento; il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste da apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. MIPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017.

Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento articolo 2, Punto II:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2, punto II la relativa spesa (totale o parziale) è inammissibile a pagamento. Il contributo viene conseguentemente ridotto di pari importo e vengono applicate le sanzioni eventualmente previste da apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. MIPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017. Qualora la riduzione applicata comporti la necessità di provvedere al recupero delle somme anticipate, ARTEA provvede al recupero delle stesse maggiorate degli interessi legali.

Riferimento articolo 2, Punto III:

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 2 punto III, l'Ufficio competente per l'istruttoria diffida il Beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste con apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. MIPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017. In caso di mancata ottemperanza entro il termine di 30 giorni, l'Ufficio competente per l'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di Giunta regionale. In caso di revoca, ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Art. 14

Riduzioni e decadenze durante il periodo ex post

Nel caso di mancato rispetto degli impegni indicati all'articolo 3 - l'Ufficio competente alle istruttorie (e/o ARTEA) diffida il beneficiario a regolarizzare la propria posizione entro 30 giorni ed applica le sanzioni eventualmente previste con apposita delibera della Giunta regionale in attuazione del D.M. 8/2/2016 n. 3536. In caso di mancata ottemperanza, entro il termine di 30 giorni, l'ufficio competente all'istruttoria provvede alla revoca del contributo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalla sopra richiamata delibera di giunta regionale. In caso di revoca ARTEA provvede al recupero delle somme erogate maggiorate degli interessi legali.

Art. 15 Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo. 113 "Informazione dei beneficiari" del Reg. (UE) n. 1306/2013, il Beneficiario è informato del fatto che i dati che lo riguardano saranno pubblicati in conformità dell'articolo 111 e che tali dati possono essere trattati dagli organi ispettivi e investigativi dell'Unione e degli Stati membri allo scopo di salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione.

I dati forniti al GAL saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Contratto e per scopi istituzionali e saranno trattati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il contributo/finanziamento/agevolazione in conformità al Reg.UE 679/2016.

Ai sensi del Reg.UE 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni:

- i dati forniti sono trattati dal GAL per le finalità previste dal presente Contratto, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata assegnazione del contributo;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese dal Beneficiario ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 241/1990;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dal Reg.UE 679/2016 e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi del GAL, e sul sito internet del GAL, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative;
- titolare del trattamento è il GAL MontagnAppennino scarl;
- responsabile interno del trattamento dei dati per il GAL Montagn Appennino è Stefano Stranieri, Responsabile Tecnico Amministrativo (RTA);
- responsabile esterno del trattamento è l'Agenzia della Regione Toscana ARTEA

- per il GAL MontagnAppennino, gli incaricati al trattamento dei dati sono gli Animatori Annalisa Mori, Mirta Sutter, Ljuba Tagliasacchi, del GAL MontagnAppennino;

In ogni momento l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi del Reg.UE 679/2016, rivolgendosi all'indirizzo.

Il beneficiario conferma di avere ricevuto sia da A.R.T.E.A. sia dal G.A.L. piena e Completa informativa sui rispettivi trattamenti dei dati personali di cui alla normativa nazionale e del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento medesimo in ordine al conferimento dei propri dati personali.

Art. 16 Liberatoria

Il Beneficiario esonera il GAL Montagnappennino da qualsiasi responsabilità per eventuali danni causati nell'esecuzione degli investimenti e nell'utilizzo degli stessi oggetto del presente Contratto.

Art. 17

Foro competente

Per qualsiasi controversia derivante o connessa alle presenti condizioni, ove il GAL sia attore o convenuto, è competente il Foro di Lucca, con espressa rinuncia a qualsiasi altro.

Art. 18 Registrazione

Il presente Contratto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi del DPR 131 del 26.04.1986 a cura e spese della parte richiedente.

Art. 19

Periodo di efficacia del Contratto

Il presente Contratto è efficace dalla data della sottoscrizione o, in caso di invio, dalla data del protocollo di ricezione da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria del Contratto sottoscritto (così come previsto al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni) fino alla conclusione del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni.

Art. 20

Forza maggiore o circostanze eccezionali

Il presente Contratto può essere dichiarato risolto nel caso in cui ricorrano le condizioni di forza maggiore o circostanze eccezionali, secondo quanto stabilito dal paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni, che determinano la conclusione anticipata senza la richiesta di rimborso parziale o totale del contributo liquidato ai sensi del presente Contratto.

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicati all'Ufficio competente per l'istruttoria per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo. Se la comunicazione è presentata entro il suddetto termine, il beneficiario non deve restituire quanto ricevuto a titolo di anticipo, di stato di avanzamento lavori e di saldo; oltre tale termine, il beneficiario sarà soggetto alle sanzioni ed esclusioni definite da ARTEA con proprie "Disposizioni regionali in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai sensi dell'art. 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e artt. 20 e 21 del Decreto MIPAAF n. 2490/2017" attuative, ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 1502 del 27/12/2017.

Art. 21

Norme di chiusura e rinvii

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si richiamano le norme unionali, nazionali e regionali vigenti (Bando e Disposizioni comuni).

In caso di modifica delle Disposizioni comuni, per le fasi esecutive del rapporto di concessione non ancora concluse al momento dell'entrata in vigore della modifica, sono applicabili, se compatibile con il quadro normativo di riferimento e se più favorevoli al Beneficiario, le nuove disposizioni. In tal caso, il Contratto per la concessione dei contributi si intende aggiornato e/o sottoposto automaticamente alle nuove disposizioni.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Per il GAL MontagnAppennino scarl

FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE

N.B: Ai fini dell'efficacia del presente contratto, si richiama:

l'articolo 1 del presente contratto che, quando pertinente, riporta al punto II) b) "Prescrizioni" che testualmente riporta: "ai sensi di quanto disposto dalla Decisione n. 4 del 25-10-2016 sono sospesi, fino alla definizione del procedimento penale, i pagamenti a carico del Beneficiario perché risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati gravi in materia di lavoro elencati al punto 2 del paragrafo

2.2 "Condizioni di accesso" del Bando o perché il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi, indipendentemente dal settore in cui è svolto";

la lettera e) degli "Impegni non essenziali di carattere generale e specifici la cui violazione comporta la sospensione del pagamento del contributo e/o l'applicazione di una sanzione" dell'articolo 2 del presente contratto, in merito al rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità per le operazioni che comportino investimenti, secondo quanto disposto dall'articolo 13 e dall'Allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;

l'art. 19 del presente contratto, testualmente riportato: "Il presente contratto è efficace dalla data della sottoscrizione (o in caso di invio dalla data del protocollo di ricezione da parte dell'Ufficio competente per l'istruttoria del contratto sottoscritto, così come previsto al paragrafo "Contratto per l'assegnazione dei contributi" delle Disposizioni comuni) fino alla conclusione del periodo di non alienabilità di cui al paragrafo "Periodo di non alienabilità e vincolo di destinazione" delle Disposizioni comuni".

FIRMA DEL BENEFICIARIO PER ACCETTAZIONE